



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Padova



**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE**

**PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA
E L'INTEGRITA'**

**ANNI 2017 -
2019**

Approvato con delibera consiliare del 26 gennaio 2017



Sommario

TITOLO I.....	4
DISPOSIZIONI PRELIMINARI	4
ARTICOLO 1 - CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE DELL'ORDINE...	4
ARTICOLO 2 – QUADRO DI RIFERIMENTO	4
ARTICOLO 3 – D.LGS. 97/2016: QUADRO DI RIFERIMENTO	5
<i>Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza</i>	<i>6</i>
ART. 4 - LA GESTIONE DEL RISCHIO	7
 TITOLO II.....	 12
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	12
ARTICOLO 5 - SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO E ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	12
<i>Obblighi del dipendente.....</i>	<i>13</i>
ART. 6 - STRUMENTI DI CONTROLLO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	14
6.1 Rinvio alla tabella di analisi del rischio	14
6.2 Obblighi di informazione.....	14
6.3 Codice di comportamento.....	14
6.4 Formazione del personale.....	15
6.5. Rotazione del personale.....	15
6.6. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito	15
ART. 7 - INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI EX D.LGS. N. 39/2013	16
 TITOLO III.....	 18
TRASPARENZA ED INTEGRITÀ'	18
ART. 8 - OBBLIGHI DI TRASPARENZA	18
ART. 9 - PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ'	18
<i>Le principali novità.....</i>	<i>19</i>
<i>Procedimento di elaborazione e adozione del Programma.....</i>	<i>19</i>
<i>Iniziative di comunicazione della trasparenza.....</i>	<i>20</i>



<i>Processo di attuazione del Programma.....</i>	<i>20</i>
<i>Accesso agli atti e Accesso civico.....</i>	<i>20</i>
<i>Iniziative di comunicazione della Trasparenza: l'evento "Trasparenza"</i>	<i>20</i>
TITOLO IV.....	21
DISPOSIZIONI FINALI	21
ART. 10 - CRONOPROGRAMMA E AZIONI CONSEGUENTI ALL'ADOZIONE DEL PIANO	21
ART. 11 - ADEGUAMENTO DEL PIANO E CLAUSOLA DI RINVIO.....	22



TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO 1 - CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE DELL'ORDINE

1. L'Ordine è, ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, un ente pubblico non economico a carattere associativo, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, che determina la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, ed è soggetto alla vigilanza del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Ministero della Giustizia. I Componenti del Consiglio dell'Ordine sono eletti dall'Assemblea degli Iscritti e durano in carica 4 anni.
2. Come previsto dall'Ordinamento Professionale, l'Ordine svolge attività istituzionali e attività aggiuntive, rese a favore degli Iscritti e di soggetti terzi richiedenti, pubblici o privati.
3. Per l'esercizio di tali attribuzioni, l'Ordine si avvale di una struttura composta dal Consiglio Direttivo – composto da 15 consiglieri – dal Consiglio di Disciplina Territoriale – composto da 15 membri – e dalla Fondazione DCEC di Padova – composta da un Consiglio di 15 membri – la quale opera in forza di una convenzione mediante la quale sono attribuite funzioni connesse alla realizzazione del programma di formazione professionale continua nel rispetto del Regolamento in materia in vigore e delle politiche di formazione dell'Ordine.

ARTICOLO 2 – QUADRO DI RIFERIMENTO

1. In attuazione al disposto di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, (di seguito anche "Legge Anticorruzione"), e secondo quanto previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito anche "PNA") approvato dalla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni pubbliche (ora ANAC) n. 72 dell' 11 settembre 2013, l'Ordine adotta il seguente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito anche "Piano").
2. In attuazione alla delibera 21 ottobre 2014 n. 145/2014 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) avente per oggetto: "Parere dell'Autorità sull'applicazione della l. n. 190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e Collegi professionali".



3. Tale Piano ha validità per il triennio 2017-2019 e deve essere aggiornato annualmente entro il 31 gennaio da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Ente e responsabile per la trasparenza individuato dal Consiglio dell'Ordine nella persona della dott.ssa Dal Sacco Claudia con Delibera del 14.12.2015.
4. Il Piano, pubblicato sul sito internet dell'Ordine nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE contiene anzitutto una mappatura delle attività dell'Ordine che potrebbero essere maggiormente esposte al rischio di corruzione e inoltre la previsione degli strumenti che l'Ente intende attuare per la prevenzione di tale rischio, oltre a quelli già in uso.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 attuativo della legge anticorruzione, il presente Piano contiene anche il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità dell'Ordine.
6. Il presente Piano costituisce documento programmatico dell'Ordine e in esso confluiscono le finalità, gli istituti e le linee di indirizzo che il Responsabile della prevenzione della corruzione ha condiviso nella fase dei lavori di predisposizione del Piano stesso.
7. L'accessibilità alle informazioni pubblicate sul portale dell'Ordine www.odcecpadova.it adempie ai criteri di trasparenza dettati dalla Legge Anticorruzione.

ARTICOLO 3 – D.LGS. 97/2016: QUADRO DI RIFERIMENTO

Il D.Lgs. n. 97/2016 ha attuato una revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza modificando la legge n. 190/2012 Anticorruzione ed il D.Lgs. 33/2013 Trasparenza.

Tra le modifiche apportate si segnala l'introduzione dell'art. 2-bis comma 2 che integra il d.lgs. 33/2013 e statuisce l'applicabilità della normativa ad Ordini e Collegi Professionali. Tale modifica è stata recepita da ANAC che, nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016, adottato con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, istituisce una parte speciale in tema di prevenzione della corruzione dedicata proprio agli ordini e ai collegi professionali.

Anche il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017-19 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova si adegua ai principi e alle indicazioni espresse dall'Autorità Anticorruzione nel suddetto documento, soffermandosi nello specifico su 3 punti essenziali: 1) la tematica del Responsabile per la prevenzione della Corruzione; 2) l'individuazione di specifiche aree di rischio corruttivo proprie degli Ordini professionali; 3) la tematica della trasparenza.



Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza

In merito al primo punto, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova non è dotato, in pianta organica, di dirigenti amministrativi in servizio, né di altro personale con profilo dirigenziale.

Nel contesto organizzativo dell'Ordine, non si è trovato altresì personale di profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. L'organico dell'ente, infatti, è costituito da n. 1 dipendente categoria C3 (part time), n. 1 dipendente categoria B3 (part time) e n. 2 dipendenti categoria B3 (full time), privi delle competenze amministrative e dell'esperienza necessarie per gestire la disciplina della L. 190/12 e del D.lgs 33/13. Oltretutto, i soggetti in questione, hanno più volte manifestato di non essere propensi ad accettare siffatte responsabilità, la cui gestione esula dalle proprie competenze. Si ritiene inoltre che le nuove mansioni eventualmente affidate ad alcuno dei soggetti in questione, tipiche di figure apicali dell'amministrazione, comporterebbero il concreto rischio di rilevare un "sovramansionamento" del dipendente inferiore. Fatto che - se adeguatamente comprovato in sede giudiziale dal soggetto interessato - potrebbe portare ad infauste conseguenze, anche erariali, per l'Ordine.

In tema di nomina del RPCT, non si è ritenuto neppure di aderire alla soluzione proposta dal PNA 2016 di nominare eccezionalmente un consigliere eletto dell'ente, che non sia il Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere. Ciò in quanto il soggetto in questione non garantirebbe le competenze di natura amministrativa, contabile, gestionale, organizzativa necessarie al corretto adempimento degli innumerevoli adempimenti previsti dalla norma. Si ritiene poi che un Consigliere, già impegnato nel proprio lavoro, non garantirebbe la presenza e la continuità necessaria alla gestione degli adempimenti previsti dalla normativa, né avrebbe il potere di gestire con atti amministrativi eventuali aspetti operativi, di controllo o di sanzione rispetto a scelte o comportamenti non confacenti ai principi della L. 190/12. Inoltre, nessun Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova, interpellato, ha manifestato la volontà di accettare suddetta nomina, visto che - oltre quanto sopra espresso - non sono ancora chiare le forme di responsabilità che il CNDCEC - nell'impossibilità di applicare le responsabilità previste dalla L. 190/2012 - potrà definire in caso di inadempimenti legati alla suddetta normativa.

Al fine di garantire l'applicazione della legge e pertanto prevedere una corretta adozione del PTPC e degli altri adempimenti l'Ordine ha adottato una scelta conforme ai principi proposti dal medesimo PNA 2016, che favorisce forme associative al fine della gestione della normativa anticorruzione e della predisposizione dei PTPC anche per gli Ordini professionali. Modello espresso anche nell'art. 1, co. 6, della L. 190/2012, come sostituito dal d.lgs. 97/2016, secondo cui *«i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono aggregarsi per definire in comune, tramite accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il piano triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione»*

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova ha pertanto deciso di aderire alla convenzione per la gestione associata del servizio di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità sottoscritta dai 16 ODCEC delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige, che prevede la nomina di un RSPC unico nella figura dell'unico Dirigente di ruolo presente nei suddetti



Ordini e cioè la dott.ssa Dal Sacco Claudia dell'ODCEC di Verona, e la gestione associata, pur con le peculiarità di ciascun ente, degli adempimenti anticorruzione. L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova ha affiancato al suddetto dirigente, la figura della sig.ra Stoppato Rosetta, dipendente dell'Ordine, quale soggetto di staff referente del RSPC, coadiuvatore e coordinatore delle indicazioni del RSPC.

Al fine di garantire il corretto supporto all'Ente, la RSPC - con la collaborazione e il supporto della sig.ra Stoppato Rosetta - è intervenuta più volte su aspetti operativi ed organizzativi, attraverso circolari telematiche (mail agli atti), telefonate, incontri di formazione e adeguamento tenuti in data 26.01.2016 e 29.09.2016, nonché tramite audit scritti, come la relazione al PTPC 2016-18 effettuata e pubblicata sul sito web istituzionale.

ART. 4 - LA GESTIONE DEL RISCHIO

1. In osservanza a quanto disposto dalla L. 6.11.2012, n. 190, il Piano contiene:

- la mappatura, sulla base delle peculiarità organizzativo-gestionali dell'Ordine e degli esiti dell'avvenuta ricognizione, delle aree di attività e l'individuazione di quelle a maggior rischio di corruzione (incluse quelle previste nell'art. 1, co. 16, Legge Anticorruzione), valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni dell'Ordine. La mappatura dei procedimenti è stata eseguita nella colonna Aree rischio e procedimenti della tabella allegata *sub 1 "TABELLA AREE RISCHIO PROCEDIMENTI E VALUTAZIONE RISCHIO"*. La mappatura è stata effettuata anche sulle ulteriori aree di attività individuata a maggior rischio di corruzione da ANAC con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 avente per oggetto: "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016" rappresentate da:

- ⇒ formazione professionale continua;
- ⇒ rilascio di pareri di congruità;
- ⇒ indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

- la previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'Ordine in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;

- la previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;

- la previsione di obblighi di informazione nei confronti del soggetto deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Piano;

2. L'attività di risk management si è composta delle seguenti fasi:

a. identificazione delle aree di rischio e del relativo rischio "corruttivo".



L'attività di identificazione ha richiesto l'individuazione dell'area di rischio a cui sono stati collegati specifici rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti.

I rischi sono stati identificati:

- mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, nel corso delle riunioni tenutesi in data 9.01.2015 – 18.02.2015 e 18.11.2015, nonché in data 11.01.2017 relativamente alle 3 ulteriori attività sopra indicate, tenendo presenti le specificità degli Ordini Professionali, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo si colloca;
- dai dati tratti dall'esperienza e, cioè, dalla considerazione di precedenti giudiziali o disciplinari che hanno interessato l'amministrazione.
- mediante i criteri indicati nell'Allegato 5 "Tabella valutazione del rischio" al Piano Nazionale, in quanto compatibili con l'attività dell'ODCEC di Padova.

b. analisi dei rischi:

L'analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico.

Per ciascun rischio catalogato è stato stimato il valore delle probabilità e il valore dell'impatto.

I criteri utilizzati per stimare la probabilità e l'impatto e per valutare il livello di rischio sono stati elaborati ad hoc da commissioni di studio composte dagli organi amministrativi e politico/amministrativi degli ODCEC del Triveneto nelle riunioni tenutesi in data 9.01.2015 – 18.02.2015 e 18.11.2015, nonché in data 11.01.2017 relativamente alle 3 ulteriori attività sopra indicate, prendendo spunto ed adattando alla peculiare realtà degli Ordini Professionali indicati l'Allegato 5 al P.N.A. già sopra citato.

c. La valutazione del rischio

Per quantificare con un valore numerico il rischio corruttivo relativo alle singole aree/procedimenti individuati, è stato utilizzato un foglio di calcolo basato sulla Tabella della valutazione del rischio di seguito riportata:

Indici di valutazione della PROBABILITÀ

Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
No, è del tutto vincolato = 1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E' altamente discrezionale = 5
Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Ordine?



No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo trattato solo dagli uffici, oppure è coinvolge l'organo di indirizzo politico?
Il processo coinvolge solo i dipendenti amministrativi dell'Ordine = 1
Il processo coinvolge solo i dipendenti amministrativi dell'Ordine, ma su delibera di indirizzo del Consiglio o del Consigliere delegato o Presidente= 2
Il processo è istruito dagli Uffici, ma il provvedimento finale è preso dal Presidente o da un Consigliere delegato = 3
Il processo è istruito dagli Uffici, ma la deliberazione finale è di competenza del Consiglio dell'Ordine o l'Assemblea degli Iscritti = 4
Il processo è istruito dagli Uffici, ma la deliberazione finale è di competenza del Consiglio dell'Ordine e il provvedimento finale è pubblico (fa fede verso terzi) ed utilizzato da altre PA= 5
Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. patrocini, sale ecc) = 3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
Criterio 5: controllo esterno sul processo / fattori di deterrenza rispetto il rischio corruttivo
c'è un controllo successivo sul procedimento da parte di soggetti diversi dal responsabile/istruttore (es. consulenti, commissioni esterne, altri enti/servizi esterni all'ufficio)
Sì = 1
Non c'è controllo, però la pratica può essere presa, conosciuta e gestita, nel suo iter, anche da altri dipendenti: 3
No= 5
Criterio 6: efficacia del controllo o della deterrenza
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
Sì, è molto efficace = 2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
Sì, ma in minima parte, perché il fattore di controllo o deterrenza può essere facilmente aggirato = 4
No, come indicato sopra non c'è controllo sul processo = 5

Valore medio delle probabilità

0 = nessuna probabilità

1 = improbabile

2 = poco probabile

3 = probabile

4 = molto probabile

5 = altamente probabile

Indici di valutazione dell'IMPATTO



Criterio 1: impatto organizzativo
Soggetti coinvolti nel procedimento:
Un istruttore = 1
Un istruttore e responsabile del procedimento = 3
Uffici amministrativi e Organi dell'Ordine (commissioni, segretario, Presidente, tesoriere, Consiglio) = 5
Criterio 2: impatto economico
Se si verificasse il rischio inerente quel processo, le conseguenze economiche per l'Ordine sarebbero:
Nulle o quasi = 1
Comporterebbero un danno economico "emergente" per l'Ordine relativamente esiguo = 2
Comporterebbero un danno economico, dovuto anche al rischio di sanzioni amministrative = 3
Comporterebbero un danno economico, dovuto anche alle spese legali per la difesa legale dell'Ordine = 4
Comporterebbero un danno economico "emergente" ma anche un potenziale diritto di terzi controinteressati al risarcimento del danno = 5
Criterio 3: impatto reputazionale/immagine
Se si verificasse il rischio inerente quel processo, verrebbe coinvolto il buon nome e la reputazione:
del solo funzionario istruttore = 2
degli uffici amministrativi dell'Ordine nel complesso = 3
degli uffici amministrativi dell'Ordine nel complesso e del Consigliere delegato = 4
degli uffici amministrativi dell'Ordine nel complesso e del Presidente e del Consiglio = 5
Criterio 4: impatto sull'operatività e l'organizzazione
Se si verificasse il rischio inerente quel processo, come ne risentirebbe l'operatività dell'Ordine?
Nessuna conseguenza o quasi = 1
Vi sarebbero conseguenze marginali e gli uffici continuerebbero a funzionare = 2
Vi sarebbero problematiche operative a livello di uffici amministrativi, superabili con una diversa organizzazione del lavoro = 3
Vi sarebbero problematiche operative a livello di Consiglio dell'Ordine, superabili con una diversa organizzazione (nuove nomine, surroghe, ecc.) = 4
Vi sarebbero gravi conseguenze (commissariamento dell'Ordine con nuove elezioni, ecc.) = 5

Valore medio dell'impatto

0 = nessun impatto

1 = marginale

2 = minore

3 = soglia

4 = serio

5 = superiore

Il valore della probabilità e il valore dell'impatto debbono essere moltiplicati per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

d. ponderazione dei rischi.

La ponderazione dei rischi consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento.



In base ai risultati emersi sono stati individuate 3 categorie di rischio

- rischio basso (valore inferiore a 12)
- rischio medio (valore fra 12 e 13,5)
- rischio alto (valore superiore a 13,5)

La suddetta impostazione viene riportata, per ciascuna area di rischio individuata, nella tabella allegata sub 1 "TABELLA AREE RISCHIO PROCEDIMENTI E VALUTAZIONE RISCHIO", sintesi di attività endoprocedimentale agli atti dell'Ordine.



TITOLO II

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

ARTICOLO 5 - SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO E ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell'ODCEC di Padova e i relativi compiti e funzioni sono:

➤ l'Organo di indirizzo politico-amministrativo:

Il Presidente e il Consiglio dell'ODCEC di Padova:

- a) designa il responsabile (art. 1, comma 7, della l. n. 190);
- b) adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti (art. 1, commi 8, della l. n. 190);
- c) adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;

➤ Il Responsabile della prevenzione e corruzione svolge le seguenti funzioni:

- a) propone al Consiglio dell'Ordine il Piano triennale della prevenzione della corruzione e i relativi aggiornamenti;
- b) redige, e quindi trasmette al Consiglio dell'Ordine, - entro il 15 dicembre di ogni anno - una relazione sull'efficacia delle misure adottate e definite nel Piano e ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine;
- c) definisce procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione ed individua il personale da sottoporre a formazione e/o aggiornamento;
- d) verifica l'efficace attuazione e idoneità del Piano, anche con riferimento a eventuali proposte formulate dai dipendenti;
- e) propone la modifica del Piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni e/o qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ordine;
- f) riferisce al Consiglio Direttivo sull'attività svolta ogni qualvolta venga richiesto;



- g) cura, anche attraverso le disposizioni di cui al Piano, il rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013;
- h) deve presentare denuncia alla Procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria secondo le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.), oltre a darne tempestiva informazione all'ANAC, di eventuali fatti riscontrati nell'esercizio del proprio mandato che possono costituire notizia di reato;
- i) segnala all'Ufficio per i procedimenti disciplinari eventuali fatti riscontrati che possono presentare una rilevanza disciplinare;
- j) cura la diffusione dei Codici di comportamento all'interno dell'Ordine e il monitoraggio sulla relativa attuazione.

Il Responsabile della prevenzione e corruzione può richiedere, in ogni momento, chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a tutti i dipendenti relativamente a comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa vigente in materia.

➤ tutti i dipendenti dell'ODCEC di Padova:

- a) partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. B.1.2. P.N.A.);
- b) osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);
- c) segnalano le situazioni di illecito al soggetto preposto ai procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 55 bis comma 1 del D.Lgs. 165/2001 (art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001);
- d) segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento);

➤ i collaboratori a qualsiasi titolo dell'ODCEC di Padova:

- a) osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;

Obblighi del dipendente

1. Tutti i dipendenti, indipendentemente dalla qualifica:

- a) devono osservare le misure contenute nel Piano segnalando eventuali illeciti conflitti di interesse;
- b) devono partecipare al processo di gestione del rischio;
- c) devono svolgere attività informativa al Responsabile e proporre eventuali misure di prevenzione;
- d) sono sottoposti a procedimento disciplinare qualora violino le misure di prevenzione previste dal Piano.



La violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare, così come previsto nel codice disciplinare.

ART. 6 - STRUMENTI DI CONTROLLO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

6.1 Rinvio alla tabella di analisi del rischio

Conformemente a quanto richiesto dalla legge n. 190 del 2012, l'Ordine adotta misure finalizzate alla prevenzione della corruzione con riferimento alle fasi sia di formazione sia di attuazione delle decisioni relative alle attività maggiormente esposte a rischio.

Le singole misure di prevenzione dei rischi di corruzione nelle attività maggiormente esposte sono dettagliatamente elencate nella tabella di cui all'art. 3.

In aggiunta alle misure indicate nella suddetta tabella, è richiesto a ciascun responsabile di procedimento e a ciascun dipendente di segnalare le eventuali situazioni di conflitto di interesse esistenti con riferimento alle attività dallo stesso svolte e avendo riguardo anche a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dai codici disciplinari: la dichiarazione deve essere redatta per iscritto e inviata al Responsabile della prevenzione della corruzione.

6.2 Obblighi di informazione

I Responsabili dei procedimenti e i componenti del Consiglio dell'Ordine, informano tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione di qualsiasi anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del Piano.

I dipendenti che svolgono attività potenzialmente a rischio di corruzione segnalano al Responsabile per la corruzione qualsiasi anomalia accertata indicando, se a loro conoscenza, le motivazioni della stessa.

L'Ordine è comunque tenuto a dare applicazione alle disposizioni dell'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 in materia di riservatezza della segnalazione di illeciti.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e i Responsabili dei procedimenti possono tenere conto di segnalazioni provenienti da eventuali portatori di interessi esterni all'Ordine, purché non anonime e sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi.

6.3 Codice di comportamento

Al fine di garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni introdotte dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante il "Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni", l'Ordine provvede a dare comunicazione dell'emanazione del provvedimento mediante pubblicazione dello stesso sul sito web istituzionale e segnalazione personale a ciascun dipendente.



Al fine di rendere efficace l'estensione degli obblighi anche ai collaboratori e ai consulenti in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2, comma 2 del suddetto Codice, l'Ordine dispone l'adeguamento degli schemi-tipo degli atti interni e dei moduli di dichiarazione anche relativamente ai rapporti di lavoro autonomo.

In conformità a quanto previsto dal P.N.A., l'Ordine ha adottato il proprio codice interno di comportamento nel rispetto dei tempi e dei contenuti ivi stabiliti ed in conformità alle Linee guida che sono state adottate dalla CIVIT (ANAC) con Delibera n. 75/2013, fatte salve le procedure di partecipazione previste dalla legge.

6.4 Formazione del personale

La disciplina relativa alla formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione andrà inserita nel Piano annuale delle iniziative formative concordate con il Consiglio (all. 2).

All'interno di tale documento, il Responsabile della prevenzione della corruzione, su proposta del Referente dell'Ordine, individua i dipendenti da inserire nei programmi di formazione in materia di prevenzione della corruzione, nonché i contenuti, la quantificazione delle iniziative di formazione specificamente dedicate alla materia della prevenzione della corruzione e le modalità di verifica dell'attuazione delle iniziative formative. La formazione potrà essere attuata attraverso:

- corsi di formazione;
- e-mail di aggiornamento;
- note informative interne.

6.5. Rotazione del personale

L'ODCEC di Padova, in ragione delle ridotte dimensioni dell'ente e del numero limitato di personale operante al suo interno ritiene che la rotazione del personale causerebbe inefficienza e inefficacia dell'azione amministrativa tale da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi all'utenza. Pertanto, l'Amministrazione ritiene opportuno in questo triennio non applicare alcuna rotazione del personale. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione, d'intesa con il Presidente ed il Consiglio dell'Ordine, ha individuato nella mappatura dei processi il momento cruciale per individuare, prevenire e controllare comportamenti e fenomeni corruttivi in linea con le azioni di miglioramento della gestione e trasparenza.

6.6. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito

L'articolo 1, comma 51 della Legge 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'articolo 54 bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" (whistleblower). Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito. Le politiche dell'ODCEC di Padova in merito all'istituto ricalcano il nuovo articolo 54 bis prevede che "Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043



del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

La segnalazione di cui sopra deve essere indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione anche tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica allo scopo attivato.

ART. 7 - INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI EX D.LGS. N. 39/2013

1. Il decreto legislativo n. 39/2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni ha disciplinato delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza, valutando ex ante ed in via generale che:

- ✚ lo svolgimento di certe attività/funzioni può agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali ed assimilati, e, quindi, può comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita;
- ✚ il contemporaneo svolgimento di alcune attività di regola inquina l'azione imparziale della pubblica amministrazione, costituendo terreno favorevole ad illeciti scambi di favori.

In particolare, i Capi III e IV del sopracitato decreto regolano le ipotesi di inconferibilità degli incarichi ivi contemplati in riferimento a due diverse situazioni:

- a. incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;
- b. incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.

2. Sulla base del combinato disposto dell'art. 20 del D.lgs. n. 39/2013 e delle previsioni del PNA, l'accertamento dell'insussistenza di cause di inconferibilità avviene mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del DPR n. 445/2000: gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli (art. 17 del D.lgs. n. 39/2013: la situazione di inconferibilità non può essere sanata) e trovano applicazione a carico dei responsabili le sanzioni previste dal successivo art. 18.



3. Nell'ipotesi in cui la causa di inconferibilità, sebbene esistente *ab origine* non fosse nota all'amministrazione e si svelasse nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione è tenuto ad effettuare la contestazione all'interessato, che dovrà essere rimosso dall'incarico, previo contraddittorio.



TITOLO III

TRASPARENZA ED INTEGRITA'

ART. 8 - OBBLIGHI DI TRASPARENZA

1. L'Ordine assicura la massima trasparenza amministrativa, con garanzia della corretta e completa applicazione della normativa in materia.
2. A tal fine, l'Ordine cura l'aggiornamento costante del sito web istituzionale www.odcecpadova.it nell'ambito del quale attiva apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", accessibile dalla home page del sito, articolata secondo quanto stabilito nel D.Lgs. n. 33/2013, in conformità alle linee guida di cui alla delibera Civit n. 50/2013 e alle indicazioni fornite dall'Avcp, e tenendo altresì conto delle istruzioni del Consiglio Nazionale in qualità di ente vigilante.
3. L'Ordine pubblica nella sezione "Amministrazione trasparente" il Programma per la Trasparenza, con invito a tutti gli interessati a inviare all'indirizzo di posta elettronica del Responsabile per la Trasparenza, suggerimenti, critiche, proposte di miglioramento.

ART. 9 - PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

1. La trasparenza costituisce strumento di prevenzione e contrasto della corruzione ed è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
2. L'Ordine, ai sensi dell'articolo 6 del Dlgs n. 139 del 2005, è un ente pubblico non economico a carattere associativo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria che determina la propria organizzazione con appositi regolamenti nel rispetto delle disposizioni di legge ed è soggetto alla vigilanza del Consiglio Nazionale e del Ministero della Giustizia. Ai sensi del D.lgs. n. 139 del 2005 l'Ordine svolge attività istituzionali e attività aggiuntive rese a favore degli Iscritti e di soggetti terzi richiedenti sia pubblici sia privati.
3. Al fine di perseguire efficacemente il proprio mandato istituzionale, l'Ordine opera attraverso una organizzazione composta dal Consiglio Direttivo – composto da 15 consiglieri – dal Consiglio di Disciplina Territoriale – composto da 15 membri – e dalla Fondazione DCEC di Padova – composta da un Consiglio di 15 membri – la quale opera in forza di una convenzione mediante la quale sono attribuite funzioni connesse alla realizzazione del programma di formazione professionale continua nel rispetto del Regolamento in materia in vigore e delle politiche di formazione dell'Ordine.



4. Un'elencazione, da ritenersi non tassativa, delle attività svolte dall'Ordine è rinvenibile nella seguente tabella:

Attività	Unità Organizzativa e Responsabile
Provvedimenti disciplinari a carico degli Iscritti	Consiglio dell'Ordine - Segreteria Consiglio di Disciplina Territoriale/ Consiglio di Disciplina Territoriale
Iscrizione, trasferimento e cancellazione Albo e Elenco speciale	Segreteria / Consiglio dell'Ordine
Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli Iscritti	Segreteria dell'Ordine - Presidente
Iscrizione, trasferimento e cancellazione Registro del Tirocinio	Segreteria – commissione Tirocinio/ Consiglio dell'Ordine
Rilascio di certificati e attestazioni relativi ai Tirocinanti	Segreteria – commissione Tirocinio/ Consiglio dell'Ordine
Accredito eventi formativi	Segreteria / Consiglio dell'Ordine
Riconoscimento crediti FPC degli Iscritti	Segreteria / Consiglio dell'Ordine
Pareri in materia di onorari	Comm. Liquidazione Parcelle/ Consiglio dell'Ordine
Composizione delle contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli Iscritti nell'Albo e tra questi e i loro clienti.	Segreteria – commissione Deontologia / Consiglio dell'Ordine
Accesso documenti amministrativi	Segreteria dell'Ordine – Presidente e Segretario

Le principali novità

1. In applicazione della normativa in materia di trasparenza e integrità, l'Ordine si impegna a dare attuazione agli adempimenti di pubblicità previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013 mediante l'aggiornamento del sito web istituzionale con l'attivazione di una specifica sezione denominata **"Amministrazione trasparente"** accessibile dalla homepage del sito.
2. Con Delibera del 14.12.2015 il Consiglio dell'Ordine ha inoltre nominato responsabile per la trasparenza la dott.ssa Dal Sacco Claudia.

Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

1. I termini e le modalità per l'assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dal Dlgs n. 33 del 2013 e il suo coordinamento il P.T.P.C. sono indicati nelle linee guida sulla trasparenza approvate con delibera n. 50 del 2013 della CIVIT.
2. Per la redazione del piano il responsabile della trasparenza si relaziona con i dipendenti per quanto di rispettiva competenza.



3. Tali soggetti partecipano al processo di adeguamento agli obblighi relativi alla trasparenza svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, assicurano l'osservanza del Piano. Tutti i dipendenti partecipano al processo di adeguamento agli obblighi relativi alla trasparenza, osservano le misure contenute nel Piano segnalando le eventuali mancanze o proposte di miglioramento.

Iniziative di comunicazione della trasparenza

1. Il Programma è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione trasparente".

Processo di attuazione del Programma

1. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è aggiornato con cadenza annuale.
2. Nella sezione "Amministrazione trasparente" è inoltre pubblicato un invito espresso a tutti gli interessati ad inviare all'indirizzo di posta elettronica del responsabile della trasparenza eventuali suggerimenti, critiche e proposte di miglioramento.

Accesso agli atti e Accesso civico

1. L'Ordine dà attuazione alle norme in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge n. 241 del 1990 mediante l'applicazione del proprio Regolamento nel quale sono individuati i soggetti competenti a fornire riscontro alle istanze dei cittadini.
2. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, dà, altresì, attuazione al "Freedom of information act", che radica nel cittadino il diritto di accedere a qualunque atto o informazione detenuti da una P.A., a prescindere dalla dimostrazione di uno specifico interesse vantato (come invece richiesto nell'accesso tradizionale della legge 241/90) e a prescindere dalla sussistenza dell'obbligo della sua pubblicazione (come invece previsto nell'accesso civico disciplinato nell'art. 5 del d.lgs. 33/2013).

La richiesta è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'Amministrazione.

Iniziative di comunicazione della Trasparenza: l'evento "Trasparenza"

1. L'attuazione della disciplina legislativa della trasparenza non si esaurisce nella mera pubblicazione on line, deve anche prevedere apposite iniziative volte a realizzare effettivamente un adeguato livello di pubblicità e accessibilità ai documenti e alle informazioni, ma, soprattutto, deve esplicarsi in un atteggiamento proattivo di tutti gli uffici e degli amministratori, finalizzato a far conoscere i modi di fruizione dei servizi da una parte e le politiche pubbliche locali dall'altra parte.
2. Il Programma triennale è innanzitutto uno strumento rivolto agli iscritti ed ai cittadini. Ne consegue l'importanza che nella redazione del documento sia privilegiata la chiarezza espositiva e la comprensibilità dei contenuti.



3. Il presente Programma sarà pertanto messo a disposizione di tutti in formato elettronico e pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", così come previsto dall'art.10, c.8, lett. a) del D. Lgs. 33/2013, utilizzando un formato aperto di pubblicazione.
4. In sede di assemblea di presentazione e approvazione del Bilancio, si terrà un intervento organizzato al fine di favorire lo sviluppo di una cultura amministrativa orientata alla trasparenza, all'accessibilità totale, all'integrità e alla legalità.

Tale intervento, così come prevista dal decreto legislativo 150/2009, art. 11, prende il nome di "Evento Trasparenza".

5. L'Evento Trasparenza ha la finalità di coinvolgere gli iscritti per promuovere e valorizzare la trasparenza e raggiungere i seguenti obiettivi:
 - 5.6 attraverso la partecipazione degli iscritti e dei cittadini, individuare le informazioni di concreto interesse per la collettività;
 - 5.7 coinvolgere iscritti e cittadini nell'attività dell'amministrazione, per migliorare la qualità dei servizi.
6. L'Evento Trasparenza, costituisce un'occasione privilegiata di ascolto e di confronto con gli iscritti ed i cittadini ed ogni soggetto portatore di interesse sui principali aspetti dell'azione amministrativa dell'ente.
7. Nell'ambito dell'Evento Trasparenza, vengono presentati: la sezione "amministrazione trasparente" del sito dell'ORDINE, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 10 - CRONOPROGRAMMA E AZIONI CONSEGUENTI ALL'ADOZIONE DEL PIANO



1. In seguito all'approvazione del presente Piano ed in attuazione degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge n. 190 del 2012, l'Ordine si impegna ad eseguire le attività di seguito indicate nel rispetto dei tempi ivi indicati:

Attività da eseguire	Indicazione temporale	Strutture competenti
Diffusione del presente Piano tra gli uffici dell'Ordine e pubblicazione sul sito web	Contestualmente all'entrata in vigore del Piano	Responsabile della prevenzione della corruzione/Referente
Verifica della conformità strutturale del sito web istituzionale dell'Ordine, ed eventuale adeguamento, agli obblighi di pubblicità previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013	Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del Piano	Responsabile della trasparenza / Referente
Proposta, da parte del Responsabile, dei programmi di formazione a tutti i dipendenti relativamente alle attività a maggiore rischio di corruzione	Contestualmente all'entrata in vigore del Piano (allegata al piano)	Responsabile della prevenzione della corruzione
Ricognizione dei principali procedimenti di competenza dell'Ordine e dei relativi termini di conclusione. Formulazione di proposte di misure per il monitoraggio del rispetto dei suddetti termini	Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del Piano	Responsabile della prevenzione della corruzione - Responsabile della trasparenza/Referente/ Segreteria

ART. 11 - ADEGUAMENTO DEL PIANO E CLAUSOLA DI RINVIO

1. Il presente Piano potrà subire modifiche ed integrazioni per esigenze di adeguamento alle eventuali future indicazioni provenienti da fonti nazionali o regionali competenti in materia;
2. In ogni caso il Piano è aggiornato con cadenza annuale ed ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti dell'organizzazione o dell'attività dell'Ordine. Gli aggiornamenti annuali e le



eventuali modifiche in corso di vigenza sono proposte dal Responsabile della prevenzione della corruzione ed approvate con delibera del Consiglio dell'Ordine;

3. Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza mediante pubblicazione della versione modificata del documento sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione "Altri contenuti" - nonché mediante segnalazione via e-mail personale a ciascun dipendente;
4. Le azioni indicate nel presente Piano o comunque correlate agli obblighi di trasparenza e anticorruzione, quando non diversamente definito, si intendono tempestive se compiute entro 4 mesi dal verificarsi dell'evento;
5. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Piano si applicano le disposizioni vigenti in materia ed, in particolare, la legge n. 190 del 2012, il d.lgs. n. 33 del 2013 e il d.lgs. n. 39 del 2013.